



AGGIORNAMENTO INFORMATIVA PERSONALE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL "GREEN PASS RAFFORZATO" DL. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021

VERIFICA GREEN PASS RAFFORZATO (certificazione verde COVID-19)

Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.

Con il decreto-legge n. 172, del 26 novembre 2021, è stato istituito il Green Pass rafforzato il cosiddetto "super Green Pass", che avrà validità, salvo proroghe, fino al 15 gennaio.

Per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico dovrà essere dotato di certificazione verde "rafforzata" o Super Green Pass, cioè quello ottenuto da vaccinazione o da guarigione dal Covid.

Non sarà più sufficiente il cosiddetto Green Pass base, sottoponendosi a tampone ogni 72 ore in caso di molecolare o 48 ore in caso di antigenico.

PROCEDURA ORDINARIA PER VERIFICA SUPER GREEN PASS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NON INSERITO NELLA BANCA DATI SIDI

La verifica delle certificazioni verdi rafforzate COVID-19 è realizzata, anche senza necessità di connessione Internet, con l'utilizzo dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile, che è stata già opportunamente aggiornata per consentire di verificare i due diversi tipi di Green Pass rafforzato e base

L'applicazione consente, nel pieno rispetto della privacy, di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

In caso di non possesso di "Green Pass rafforzato", quello ottenuto da vaccinazione o da guarigione dal Covid, il personale è tenuto a regolarizzare la propria posizione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.

Tale procedura ha il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l'anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di



9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.

PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA DIPENDENTI

Per sopperire al sopraddetto limite della "procedura ordinaria", con l'ausilio di un apposito Atto normativo nel rispetto della privacy, è stato predisposto sulla piattaforma SIDI, in uso presso le Scuole, l'interazione con la Piattaforma nazionale DGC per le verifiche giornaliere.

L'interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, "restituisce" la medesima tipologia di schermate descritte nella "procedura ordinaria", con verifica dell'esistenza del **Green Pass rafforzato**, a seguito di vaccinazione o guarigione dal Covid, come previsto dalla normativa.

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del personale docente e ATA per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale (docente o ATA) e Istituzione scolastica presso cui viene prestato il servizio;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

Sono trattati, inoltre, i log applicativi che tratteranno le seguenti informazioni:

- Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio;
- User-id del soggetto che ha effettuato l'interrogazione;
- Esito della richiesta del servizio;
- Elenco dei CF verificati;
- Data e ora di esecuzione della transazione.

Anche in questo caso, in caso di non possesso di "Green Pass rafforzato", quello ottenuto da vaccinazione o da guarigione dal Covid, il personale è tenuto a regolarizzare la propria posizione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.

Finalità del trattamento e base giuridica

Il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 ha introdotto l'Art.9-ter Comma 1(D.L. 22 aprile 2021 e s.m.i.) con l'indicazione che il personale scolastico è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.



Che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il trattamento non comporta la raccolta di alcun dato.

In ottemperanza dell'art 24 del GDPR 679/2016 verrà tenuto un registro Green Pass, con l'indicazione giornaliera dell'avvenuta verifica positiva effettuata.

A tal proposito, l'informazione acquisita, nome, cognome e data di verifica positiva, comporterà un trattamento dati minimizzato è pertinente a adempiere esclusivamente un obbligo di legge.

LOCALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati viene effettuato quasi esclusivamente all'interno degli Uffici della Istituzione Scolastica, oltre che dal Dirigente, anche dal personale dipendente incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Affinché la Istituzione Scolastica possa adempiere al trattamento definito, gli Interessati sono tenuti a conferire tutti i dati personali obbligatori

CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIMENTO

Il consenso per il trattamento di dati obbligatori e funzionali alla gestione del contratto di lavoro è dovuto in ragione dell'adempimento del titolare ad obblighi di legge.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati vengono conservati, unicamente per il tempo necessario ad adempiere l'obbligo di legge.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, con la richiesta di delucidazioni e chiarimenti sulla banca dati analogica e/o digitale scolastica) in relazione a: origine, modalità di raccolta e finalità, nonché sulle modalità processo logico applicato

Sulla base dell'art. 15 del GDPR gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, il diritto alla rettifica del dato (art.16), il diritto alla cancellazione (oblio) (art.17), il diritto alla limitazione al trattamento al verificarsi di specifiche condizioni (art. 18).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale (Art.77), l'interessato che ritenga che il trattamento dati, che lo riguarda violi regolamento EU 679/2016 ha il diritto di proporre reclamo al Garante.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di revoca (Art.7) circa il consenso dato per una o più specifiche attività di trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul precedente consenso.



Agli assistenti amministrativi, incaricati del trattamento dati, opportunamente formati, con la frequentazione programmata di corsi di formazione, è assegnato il compito di fornire all'Interessato, che ne faccia richiesta ogni supporto tecnico-informativo nonché l'accesso ad elementi documentali, se in linea con le normative in vigore.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è AZSoluzioni.com di A. Zanghi Via Arabia Saudita 9 - 88900 - Crotona (kr) Tel. 0962982480 - e-mail az@azsoluzioni.com Pec antonino.zanghi@legalmail.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

E' il Ministero dell'Istruzione, nella figura del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per la regione **Calabria** in carica *pro tempore*, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. I Dirigenti Scolastici sono a loro volta incaricati del trattamento dati sull'apposita piattaforma allestita dalla Sogei (con la collaborazione di Miur e Ministero della salute). Tale incarico, potrà, a sua volta essere delegato dal Dirigente Scolastico, ad altra figura amministrativa interna.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "**Green Pass rafforzato**") in corso di validità.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Angelo Gagliardi

